


18/03/07

Averna

Phal



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE E DELLA COMUNITARIANITÀ
DIREZIONE GENERALE Prevenzione Sanitaria
Ufficio II°

N. DG PREVD-6078/P/E-1-a-9

Proposta al Foglio del
N.°

Roma 01 MAR. 2007

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale di Sanità
(Prevenzione, Tutela Sanitaria
Sanitaria e Veterinaria)
Via Pola, 9 e 11
20124 Milano

Epc. Alla Direzione Generale delle Risorse
Umane e Professioni Sanitarie
Ufficio IV - Sede

OGGETTO:

Dlgs. 187/2000, art 7- comma 5 "esercizio dell'attività di Esperto in Fisica Medica";
richiesta parere interpretativo sui cinque anni di servizio nella disciplina in fisica sanitaria od equipollenti,
per i laureati in fisica, chimica ed ingegneria privi di specializzazione (risposta nota fax 9 febbraio 2007 -
prot. H12006.0043762).

Con riferimento al parere richiesto si rappresenta che:

- letteralmente l'art 7- com. 5- III capov./ Dlgs 187/2000, per l'attività di Esperto in Fisica Sanitaria, richiede ai laureati in chimica, fisica ed ingegneria, privi della specializzazione nella disciplina alla data di entrata in vigore del Decreto, il possesso di cinque anni di servizio in fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti, come definiti nel DM 30 gennaio 1998 (attuazione dell'art 10-comma 3 del DPR 484/97);
- al riguardo l'orientamento dello scrivente Ufficio è di ritenere che, per i laureati in chimica, fisica ed ingegneria, sprovvisti della richiesta specializzazione, la valutazione dei cinque anni di servizio nell'Area di Fisica Sanitaria, presso strutture del servizio sanitario o in strutture accreditate, necessari quale titolo equivalente per esercitare l'attività di Esperto in Fisica Sanitaria, deve poter risultare del tutto equivalente all'impegno di lavoro ordinario previsto dalla normativa, per i dipendenti del SSN di tale area funzionale, per la valutazione di ogni singolo anno di servizio.

Con l'occasione si ritiene utile osservare che, la problematica su modalità e criteri di valutazione dei cinque anni di servizio di cui all'art 7- comm. 5 del Dlgs. 187/2000, potrebbe essere utilmente affrontata e risolta inequivocabilmente con apposito atto d'indirizzo tecnico in sede di Conferenza Stato Regioni, come già avvenuto in passato per problematiche interpretative simili, inerenti professioni sanitarie.

STAMPATO IN ITALIA - PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Forzi

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO	
Regione Lombardia (Dott. Giancarlo Marano)	
RICEVUTA	
19/03/2007 11.01	
Il Dirigente: F. Lopedato	
Regione Lombardia - Giunta	
Sanità	
19/03/2007 14.52	
Arrivo 19/03/2007 11.01	
H1.2007.0012018	